

## TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione Europea.

di Graziano ARETUSI e Antonio TANZA\*

*In materia di credito al consumo l'ordinamento europeo ha introdotto l'utilizzo di un tasso reale, espresso su base annuale, con la funzione di esprimere il costo globale del credito: il Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG.*

*La scelta di utilizzare il regime composto per valutare il costo reale dell'operazione appare, però, contraddittoria, tanto più se si pensa che nei contratti di credito non viene mai specificata l'applicazione del regime composto e ciò, ovviamente, non consente al mutuatario di valutare le effettive conseguenze patrimoniali dell'operazione, nonostante il dovere di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

*Gli Autori, a seguito del recente approfondimento sul principio di proporzionalità degli interessi che si è aperto in ambito europeo alla luce della sentenza Lexitor, hanno avviato un intenso lavoro di ricerca grazie al quale sono entrati in possesso di alcuni documenti inediti della Commissione europea.*

*Tali documenti fanno sorgere dubbi e domande: la formula del TAEG espressa in regime composto, così come riportata nelle direttive europee relative ai crediti al consumo, è realmente in grado di esprimere l'effettivo costo complessivo dell'operazione?*

*Gli Autori approfondiscono questa tematica e offrono una serie di spunti di riflessione.*

*I documenti vengono resi liberamente disponibili in consultazione per contribuire allo sviluppo del confronto e delle idee.*

**Approfondimenti  
fascicolo 1/2024**

\* Il Dott. Graziano Aretusi è Coordinatore scientifico Openstat.it ([www.openstat.it](http://www.openstat.it); e-mail: [info@openstat.it](mailto:info@openstat.it)).  
L'Avv. Antonio Tanza è Presidente Adusbef, Associazione difesa Utenti servizi bancari e finanziari ([www.adusbef.it](http://www.adusbef.it)).

## *Rivista di Diritto del Risparmio*

### APPROFONDIMENTI

#### **TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione Europea\***

di **Graziano ARETUSI** e **Antonio TANZA\*\***

---

*In materia di credito al consumo l'ordinamento europeo ha introdotto l'utilizzo di un tasso reale, espresso su base annuale, con la funzione di esprimere il costo globale del credito: il Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG.*

*La scelta di utilizzare il regime composto per valutare il costo reale dell'operazione appare, però, contraddittoria, tanto più se si pensa che nei contratti di credito non viene mai specificata l'applicazione del regime composto e ciò, ovviamente, non consente al mutuatario di valutare le effettive conseguenze patrimoniali dell'operazione, nonostante il dovere di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

*Gli Autori, a seguito del recente approfondimento sul principio di proporzionalità degli interessi che si è aperto in ambito europeo alla luce della sentenza Lexitor, hanno avviato un intenso lavoro di ricerca grazie al quale sono entrati in possesso di alcuni documenti inediti della Commissione europea.*

*Tali documenti fanno sorgere dubbi e domande: la formula del TAEG espressa in regime composto, così come riportata nelle direttive europee relative ai crediti al consumo, è realmente in grado di esprimere l'effettivo costo complessivo dell'operazione?*

*Gli Autori approfondiscono questa tematica e offrono una serie di spunti di riflessione.*

*I documenti vengono resi liberamente disponibili in consultazione per contribuire allo sviluppo del confronto e delle idee.*

---

\* Contributo approvato dai *referee*.

\*\* Il Dott. Graziano Aretusi è Coordinatore scientifico Openstat.it ([www.openstat.it](http://www.openstat.it)); e-mail: [info@openstat.it](mailto:info@openstat.it). L'Avv. Antonio Tanza è Presidente Adusbef, Associazione difesa Utenti servizi bancari e finanziari ([www.adusbef.it](http://www.adusbef.it)).

## ***TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione Europea.***

A cura di **Graziano ARETUSI** e **Antonio TANZA**.

SOMMARIO: **1.** Introduzione - **2.** Formula del TAEG: i documenti inediti della Commissione europea - **3.** TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: lo studio Soto del 2013 - **4.** Doveri di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - **5.** Considerazioni finali

### **1. Introduzione**

In materia di credito al consumo l'ordinamento europeo ha introdotto l'utilizzo di un tasso reale, espresso su base annuale, con la funzione di esprimere il costo globale del credito: il Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG. Tale tasso viene definito inizialmente solo letteralmente, e senza una formulazione matematica, nella direttiva 87/102/CEE come *“il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri”*. Con l'obiettivo di uniformare il metodo di calcolo del TAEG a livello comunitario, viene presto introdotta una sua formulazione matematica, nell'allegato II alla direttiva 90/88/CEE:

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^K} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{K'}} \quad (1)$$

Come si può osservare, mentre nella definizione letterale presente nella direttiva 87/102/CEE non si fa alcun riferimento al regime di interessi da utilizzare, nella direttiva 90/88/CEE viene introdotta una formulazione del TAEG nel solo regime composto degli interessi, senza alcun accenno alla possibilità di esprimere l'indicatore anche in regime semplice degli interessi.

Nelle formulazioni proposte nelle successive direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE, verrà riconfermato l'uso del metodo di calcolo del TAEG nel regime composto degli interessi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Le formule riportate nelle varie direttive sono le seguenti:

Recentemente si inizia a dibattere sui riflessi di tale scelta, anche alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia Europea.<sup>2</sup> In particolare, l'attenzione è rivolta alla capacità del TAEG di cogliere il contributo della composizione degli interessi su orizzonti temporali pluriennali.<sup>3</sup> Sul tema della quantificazione del costo complessivo del credito, si osservano implicazioni non solo ai fini della trasparenza delle condizioni contrattuali, ma anche rispetto al vaglio antiusura.<sup>4</sup>

La ricerca va indirizzata, pertanto, verso la comprensione delle motivazioni che hanno indotto la Commissione europea, prima, e il Parlamento europeo, poi, a scegliere il regime composto per la formula del TAEG.

In questo lavoro mostreremo che esistono dei documenti inediti della Commissione europea che esaminano il rapporto tra regime semplice, regime composto, anatocismo e TAEG.

Sulla base di questi studi mostreremo che la formula del TAEG riportata nelle direttive comunitarie, proprio perché in regime composto, non è in grado di misurare gli interessi sugli interessi che vengono capitalizzati su orizzonti temporali pluriennali. Pertanto, laddove si ritenga che il TAEG debba misurare il costo complessivo dell'operazione, incluso il costo degli interessi sugli interessi su base ultrannuale, dimostreremo che la Commissione europea è a conoscenza sia della possibilità di esprimere il TAEG in regime semplice, sia delle implicazioni legate al calcolo del TAEG in regime composto.

Avvisiamo il Lettore che nelle versioni in inglese delle predette direttive europee il TAEG viene indicato come *Annual Percentage Rate* o APR; per cui nel proseguo si utilizzeranno, indifferentemente, TAEG o APR come sinonimi.

---

direttiva 2008/48/CE, allegato I

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-tk}$$

direttiva 2014/17/CE, allegato I

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-tk}$$

<sup>2</sup> Cfr. Sentenza C-383/18 (Lexitor); Sentenza C-555/21 (UniCredit Bank Austria).

<sup>3</sup> Cfr. Aretusi G., *Trasparenza e opacità nella formula di calcolo del TAEG alla luce della sentenza Lexitor*, in [www.openstat.it](http://www.openstat.it), 1° settembre 2023.

<sup>4</sup> Documento finale del Convegno ASSUBA, *Anatocismo ed usura nei mutui – profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto*, a cura di (in ordine alfabetico) Aretusi G., Germinara C.M., Germinara L., Mari C., Nerbi M., Provenzano D., Sirgiovanni M., Spagna Musso B. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it), 11 giugno 2020.

## **2. Formula del TAEG: i documenti inediti della Commissione europea.**

Nella Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 11 settembre 2002 (C5-0420/02) relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, la Commissione scrive: “La direttiva 87/102/CEE non risponde più in modo adeguato alla realtà contemporanea del mercato del credito ed è pertanto opportuno procedere ad una sua revisione.

**A tal fine la Commissione ha fatto realizzare una serie di studi su diverse problematiche specifiche** ed ha proceduto ad un'analisi dettagliata e comparativa del complesso delle norme nazionali di recepimento”.<sup>5</sup>

Allora, per comprendere la genesi della formula del TAEG, bisognerà risalire a questi studi preliminari che la Commissione ha fatto realizzare.

Si tratta di documenti risalenti agli anni '90 che consentono di rintracciare un ulteriore primo rapporto tecnico del 1984.

Tali documenti sono presenti solo in forma cartacea nell'archivio storico della Commissione europea e, addirittura, **non sono nella disponibilità del Parlamento europeo**. In questo senso, è interessante documentare il procedimento che ha consentito di ottenere tali documenti.

Il procedimento per l'accesso documentale è stato avviato, in prima battuta, presso il Parlamento europeo, con istanza del 28 marzo 2023 (domande 2023-2505 e 2023-2026). Con risposta del 17 aprile 2023, il Parlamento Europeo comunica di non poter esaudire la richiesta dal momento che **“questi documenti non appartengono al Parlamento europeo”** e invita a rivolgersi alla Commissione europea.

Questo fatto costituisce sicuramente un elemento singolare e molto interessante. Difatti, essendo l'iniziativa legislativa avviata su proposta della Commissione europea, sarebbe particolarmente grave se la Commissione non avesse trasmesso al Parlamento europeo dei documenti così importanti per comprendere pienamente la portata e le implicazioni della proposta di direttiva. Purtroppo sulla trasmissione di tali documenti da parte della Commissione al Parlamento durante l'iter legislativo<sup>6</sup> non siamo riusciti ad avere ulteriori

---

<sup>5</sup> Cfr. Proposta di Direttiva del 11.09.2002 (C5-0420/02), paragrafo 1.1., p.2, nota 7. Disponibile in [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

<sup>6</sup> Cfr. [https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index\\_en.html](https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html)

riscontri. Rimane il fatto che il Parlamento europeo dichiara di non possedere tali documenti e su questo aspetto sarebbe molto interessante indagare ulteriormente.

Al fine di ottenere tali documenti, lo stesso 17 aprile viene inoltrata richiesta di accesso documentale alla Commissione europea (domanda 2023/2269 del 17 aprile 2023, riferimento Ares-2023-2708188).

In data 26 aprile 2023 la Commissione risponde che “Tenuto conto della quantità e dell’eterogeneità dei documenti [...], considerando inoltre la non semplice reperibilità di tali documenti (alcuni risalgono a decine di anni fa e quindi potrebbe essere necessario effettuare specifiche ricerche nell’archivio storico), non siamo in grado di risponderle in tempi brevissimi”. La Commissione, così, proroga il termine del procedimento al 9 giugno 2023.

In data 15 giugno 2023, non avendo ricevuto riscontro entro il termine del procedimento, si sollecita la richiesta con istanza di conferma ai sensi dell’articolo 7 co.4 del Regolamento (CE) N.1049/2001.

La commissione fissa ulteriore termine al 6 luglio 2023 che successivamente proroga al 27 luglio 2023.

Finalmente, in data 19 luglio 2023 la Commissione trasmette i documenti richiesti.

Si tratta dei seguenti documenti:

- RAPPORTO KIRSCHEN redatto dal Prof. Etienne Sadi Kirschen, inviato alla commissione CEE e avente protocollo XI/759/84, 1984;
- SECKELMANN, R., “Methods of calculation, in the European economic area, of the annual percentage rate of charge, final report 31 october 1995” contratto n. AO 2600/94/00101, 1995;
- BALATE, E., et DEJEMEPPE, P., “Conséquences de l’inexécution des contrats de crédit à la consommation”. Studio AO-2600/95/000270 Commissione europea, relazione definitiva, 1995.
- LEA, M.J., WELTER, R., DÜBEL, A., “Study on the mortgage credit in the European Economic Area. Structure of the sector and application of the rules in the directives 87/102 and 90/88. Relazione definitiva sull’appalto n. XXIV/96/U6/21”, 1997;
- DOMONT-NAERT, F., e DEJEMEPPE, P., “Etude sur le rôle et les activités des intermédiaires de crédit aux consommateurs”, contratto n. AO2600/95/000254, 1996;

– REIFNER, U., DOMONT-NAERT, F., et LACOSTE, A.-C., “Etude sur le problème de l’usure dans certains états membres de l’espace économique européen, Louvain – la Neuve 1997”, contratto n. AO-2600/96/000260, 1997.

A questi primi studi ne segue un ulteriore sul calcolo dell’APR (TAEG) per i contratti di credito al consumo, affidato nel 2008 dalla Commissione europea. Ci riferiamo allo studio SOTO, depositato nella versione finale nel 2013:

– SOTO, G., “Study on the calculation of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements”. Contratto n.17.020200/08/520936 Commissione europea, 2013.

Di questi studi esamineremo quelli che contengono valutazioni relative alla formula del TAEG: il rapporto Kirschen del 1984, lo studio Seckelmann del 1995, la relazione Balate-Dejemeppe del 1995 e lo studio Soto del 2013. Di questi documenti estrarremo alcuni stralci, che porremo in una sequenza logica per analizzare i contenuti relativi ai metodi di calcolo del TAEG e per comprendere le motivazioni della scelta del regime composto degli interessi.

Lasciamo al lettore interessato l’approfondimento degli altri studi. Per questi motivi abbiamo deciso di rendere tutti i documenti liberamente disponibili in consultazione.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tutti i documenti sono disponibili liberamente in consultazione su [www.openstat.it](http://www.openstat.it) e sui canali dell’Associazione difesa Utenti servizi bancari e finanziari (Adusbef).

## 2.1. Rapporto Kirschen, 1984.

Gli studi della Commissione prendono l'avvio dal noto (ma introvabile prima d'ora) “rapporto KIRSCHEN” (dal nome dell'Autore) del 1984 che per la prima volta propone una formula per il TAEG, esprimendola in regime composto.

L'Autore dichiara subito che lo scopo del rapporto è quello di uniformare, a livello europeo, il metodo di calcolo del TAEG.<sup>8</sup>

Particolarmente interessante è il terzo capitolo del lavoro in cui si trattano i metodi di calcolo del TAEG e si affrontano alcuni “problemi economici” preliminari,<sup>9</sup> tra cui: “lo sviluppo che ha assunto recentemente il credito al consumo e i fattori che influenzano la decisione di contrapporre prestiti”; “il ruolo dell'interesse composto sui mercati finanziari”; “la forza relativa delle parti nelle contrattazioni per la stipulazione di un prestito”.

Per quanto attiene al primo di questi tre aspetti, l'Autore osserva che “In termini economici, i consumatori manifestano una cosiddetta preferenza intertemporale, scambiando un soddisfacimento futuro con uno immediato ed accettando di pagare, per questo scambio, interessi ed altri oneri”.

Sul secondo aspetto Kirschen osserva che “I mercati finanziari europei sono caratterizzati attualmente dalla applicazione generalizzata di un sistema di interesse composto, in base al quale gli interessi sono capitalizzati ad intervalli regolari e comportano quindi un incremento degli interessi successivi. Gli intervalli possono essere annui, come è il caso per la maggior parte dei conti di risparmio dei consumatori; ma gli interessi possono essere capitalizzati anche a periodi più brevi, per esempio ogni trimestre, che è il periodo applicato a molti prestiti di conto corrente. La trasparenza dell'onere degli interessi, che il consumatore deve sostenere, è garantita nella direttiva dall'obbligo di esprimere ogni costo in termini annui. Se questa trasformazione degli intervalli di capitalizzazione inferiori all'anno in intervalli annui non è chiaramente spiegata, il consumatore potrebbe essere ingannato”.<sup>10</sup> Secondo Kirschen,

---

<sup>8</sup> Nel rapporto si scrive: “con la presente relazione ci proponiamo di consigliare la Commissione ai fini della definizione di un metodo di calcolo uniforme del tasso annuo effettivo globale (o tasso d'oneri annuo) dei prestiti ai consumatori; il nostro compito, quale noi lo intendiamo, consiste quindi nel proporre formule da utilizzarsi in tutti gli Stati membri della CEE per i calcoli relativi a qualsiasi tipo di prestito concesso a consumatori. Tali informazioni dovrebbero aiutare il consumatore ad operare una scelta oculata”. Cfr. KIRSCHEN, Op.cit., p.1.

<sup>9</sup> L'Autore del rapporto evidenzia che “il vero e proprio corpo della relazione è costituito dal capitolo III, concernente i metodi di calcolo; esso si apre con una serie di considerazioni economiche seguite da formule attuariali”. Cfr. KIRSCHEN, Op.cit., p.3.

<sup>10</sup> IBIDEM, p.9.



va posta particolare attenzione a tale aspetto “come giustificazione della norma generale dell'interesse composto. Permettere al prestatore di non specificare che la capitalizzazione degli interessi è calcolata ad intervalli inferiori all'anno, significa pregiudicare la trasparenza. La relativa sottovalutazione del tasso effettivo annuo aumenta in rapporto al numero dei periodi e in rapporto al tasso periodico di interesse; ciò va sempre a vantaggio del prestatore”.<sup>11</sup>

Sull'ultimo aspetto, relativo al rapporto tra le parti contraenti, l'Autore rileva che “Sebbene uno dei più importanti principi fondamentali del mercato comune sia la libera concorrenza, il progetto di direttiva deve disciplinare un mercato in cui le parti non si trovano in condizioni di parità e in cui i tassi di interesse dipendono unicamente dalla legge della domanda e dell'offerta. I prestatori sono operatori bene informati, in grado di mantenere rapporti fra loro, mentre i mutuatari sono generalmente isolati e incapaci di valutare le conseguenze di tutte le condizioni dei contratti. Questo è il motivo per cui dovrebbe esserci, in linea di massima, soltanto un metodo per il calcolo del tasso d'oneri”.

Sulla base di queste considerazioni, Kirschen definisce il metodo di riferimento per il calcolo del tasso annuo effettivo globale che egli indica come “metodo attuariale (talvolta definito come il metodo dell'interesse composto)”,<sup>12</sup> in ciò dichiarando la scelta definitiva del regime da utilizzare.

Il metodo introdotto da Kirschen è basato sulla valutazione, in regime composto, del tasso reale dell'operazione: “il tasso effettivo, denominato talvolta anche tasso reale o tasso attuariale, è quello che, in un'operazione di credito, pareggia i valori attuali, all'inizio del contratto (o di modifica del contratto), degli impegni rispettivamente assunti dal mutuante e dal mutuatario”.<sup>13</sup>

“La parità dei valori attuali del prestito e della totalità dei rimborsi si esprime secondo la formula:

$$K = \sum \frac{A_k}{(1+i)^k} \quad ” \quad (2)$$

---

<sup>11</sup> IBIDEM, p.10.

<sup>12</sup> IBIDEM, p.11.

<sup>13</sup> IBIDEM, p.11.

in cui  $K$  esprime la somma prestata, “ $k$  rappresenta l’intervallo di tempo che separa il prestito dal rimborso e  $i$  il tasso relativo all’unità di tempo in cui  $K$  è espresso”; “ $A_k$  rappresenta un rimborso effettuato  $k$  unità di tempo dopo il prestito”.<sup>14</sup>

L’inclusione degli ulteriori costi collegati all’operazione consente di pervenire al calcolo del TAEG<sup>15</sup> che dovrà essere espresso su base annuale.<sup>16</sup>

Infine, sull’unicità delle soluzioni della formula presentata, Kirschen invita i Lettori non familiarizzati con la matematica ad “accettare senza prove alcune affermazioni, la più importante delle quali è che per la maggior parte dei contratti di prestito vi è un solo tasso effettivo di interesse annuo, comprendente l’interesse sulla somma prestata e tutti gli altri costi che il mutuatario dovrà pagare al momento in cui sono dovuti durante l’esecuzione del contratto”.<sup>17</sup>

Questi sono gli aspetti rilevanti che abbiamo individuato nel rapporto Kirchen e sui quali, di seguito, ci accingiamo a proporre alcune considerazioni che hanno delle implicazioni notevolissime.

Anzitutto va rilevato che Kirschen giustifica l’utilizzo dell’interesse composto per il solo fatto che tale regime è generalmente utilizzato nel mercato del credito. Questa è l’unica giustificazione che l’Autore offre. Francamente, a chi scrive questa motivazione appare alquanto superficiale e approssimativa.

A bene vedere, infatti, le ulteriori due considerazioni dello stesso Kirschen spingerebbero, invece, a non escludere il regime semplice degli interessi nella valutazione del prestito. La prima considerazione introdotta dall’Autore riguarda l’attitudine del consumatore ad accendere prestiti, che egli descrive come quella “preferenza intertemporale” nello scambiare “un soddisfacimento futuro con uno immediato ed accettando di pagare, per questo scambio, interessi ed altri oneri”. Un’equivalenza finanziaria intertemporale<sup>18</sup>, dunque, espressa

---

<sup>14</sup> IBIDEM, p.11.

<sup>15</sup> “Il tasso effettivo globale differisce dal tasso effettivo unicamente a motivo dell’inclusione, nella somma prestata  $K$ , della totalità o della maggior parte degli oneri finanziari [...]”. IBIDEM, p.12.

<sup>16</sup> “Il costo globale del credito deve essere espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso”; “In teoria non vi è alcuna obiezione contro qualsiasi altro periodo, sia esso semestrale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliero o persino istantaneo. Tuttavia il periodo annuo è il primo utilizzato nei testi scolastici di matematica e comporta minore possibilità di confusione per il consumatore”. IBIDEM, p.12.

<sup>17</sup> IBIDEM, p.12.

<sup>18</sup> In letteratura tale equivalenza è anche nota come equità finanziaria o punto di equilibrio dello scambio. Cfr. Aretusi G., *Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradualmente*, in [www.openstat.it](http://www.openstat.it), 2022, pp.7-11; Aretusi G., *A proposito dell’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio*, in [www.openstat.it](http://www.openstat.it), 2023, pp.4-9.

dall'Autore con l'equazione (2) in regime composto, ma che avrebbe avuto la seguente espressione se formulata in regime semplice<sup>19</sup>:

$$K = \sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1 + ki)} . \quad (3)$$

L'altra considerazione che Kirschen introduce riguarda il rapporto tra le parti contraenti, che descrive come “un mercato in cui le parti non si trovano in condizioni di parità” e in cui “i prestatori sono operatori bene informati, in grado di mantenere rapporti fra loro, mentre i mutuatari sono generalmente isolati e incapaci di valutare le conseguenze di tutte le condizioni dei contratti”. In questo senso, la scelta che l'Autore fa ricadere sul regime composto appare contraddittoria.

Infatti, nei contratti di credito al consumo non viene quasi mai specificata l'applicazione del regime composto e ciò non consente al mutuatario di valutare correttamente le conseguenze patrimoniali dell'operazione.<sup>20</sup>

Inoltre, rispetto alla (2), l'equazione (3) permette al consumatore di valutare in maniera più trasparente la “preferenza intertemporale” nell'operazione di scambio che si realizza tra le parti e che consiste nel ricevere un capitale oggi per restituirlo, assieme agli interessi, in una data futura.

È facile mostrare questa affermazione. Basterà ricorrere ad un prestito elementare. Si consideri, allora, il seguente esempio: Tizio presta a Caio 1.000 euro al tempo 0 e chiede in cambio 1.464,10 euro in un'unica soluzione dopo quattro anni, calcolati ad un tasso del 10% annuale in regime composto. Caio può chiudere l'operazione al tempo 4 oltre ad avere la facoltà di chiudere anticipatamente l'operazione e di decidere se farlo in  $k = 1,2,3$ . Non sono previste altre spese, per cui gli interessi costituiscono i soli costi dell'operazione.

La seguente *Tabella 1* riporta le controprestazioni di questo prestito elementare di 1.000 euro a quattro anni, calcolato al tasso del 10% in regime composto.

---

<sup>19</sup> Segnaliamo che nell'equazione (2) Kirschen dimentica di inserire gli indici della sommatoria. Pertanto, nell'equazione (3) abbiamo mutuato gli indici dalla (1).

<sup>20</sup> E questo è proprio il motivo del recente rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Cassazione (la cui discussione è calendarizzata per il prossimo 27 febbraio 2024) da parte della prima presidente della Cassazione per la soluzione di alcune questioni, sollevate dal Tribunale di Salerno, munite del triplice requisito richiesto dal nuovo art.363-bis c.p.c.: (i) della rilevanza per la definizione del giudizio a quo, (ii) dello spiccato carattere di serialità e (iii) della novità della questione.

**Tabella 1.** Debiti residui in regime composto per un prestito di 1.000 euro a rimborso in unica soluzione dopo quattro anni, calcolato al tasso annuale del 10%.

<b>Debiti residui</b>	
<b>k</b>	<b>Regime composto</b>
0	1.000,00
1	1.100,00
2	1.210,00
3	1.331,00
4	1.464,10

Nel caso l'operazione fosse portata a termine, il calcolo del TAEG, secondo la formula (2), sarebbe il seguente (cfr. *Tabella 2.a*).

**Tabella 2.a.** Calcolo del TAEG (i) secondo la formula (2). Rimborso in unica soluzione dopo 4 anni, del prestito di *Tabella 1*, calcolato al tasso annuale del 10%, in regime composto.

<b>k</b>	<b>A<sub>k</sub></b>	<b>K=A<sub>k</sub>/(1+i)<sup>k</sup></b>
0		
1		
2		
3		
4	1.464,10	1.000,00

<b>K</b>	<b>1.000,00</b>
<b>i</b>	<b>10,0000%</b>

<b>I</b>	<b>464,10</b>
<b>i<sub>4</sub>=[(1+i)<sup>4</sup></b>	<b>46,4100%</b>

Il tasso *i*, che esprime il TAEG, indica il 10%: esso dovrebbe esprimere il costo complessivo dell'operazione su base annuale. All'osservatore attento, però, non sfuggirà che il rapporto tra gli interessi complessivi *I* (i costi complessivi dell'operazione) e il capitale iniziale *K* è pari al 46,4100%. Ovviamente, anche tale tasso, che indichiamo con *i<sub>4</sub>* (perché espresso su base quadriennale), misura il costo complessivo dell'operazione. Tale tasso *i<sub>4</sub>* è nient'altro che il tasso equivalente al TAEG, espresso su base quadriennale, ottenuto secondo la formula di equivalenza intertemporale in regime composto

$$i_4 = [(1 + i)^4] - 1 .$$

Lo stesso Autore utilizza la stessa formula di equivalenza nell'esempio a pagina 9 della sua relazione. Chiaramente, il fatto che il tasso espresso su base annuale sia il 10% e il tasso (ad

esso equivalente) su base quadriennale sia maggiore di quattro volte il 10%, sta a significare che il TAEG non esprime realmente il costo totale del finanziamento. Su questo aspetto, sebbene Kirschen si preoccupi della “trasparenza dell’onere degli interessi che il consumatore deve sostenere”, degli effetti della “trasformazione degli intervalli di capitalizzazione inferiori all'anno in intervalli annui” e che “permettere al prestatore di non specificare che la capitalizzazione degli interessi è calcolata ad intervalli inferiori all'anno, significa pregiudicare la trasparenza”, egli non si accorge che in un prestito l'effetto della capitalizzazione si può osservare anche su base ultrannuale.

Infatti, interessanti osservazioni si possono fare se si decidesse di chiudere il prestito di *Tabella 1* dopo due anni. In tal caso, il calcolo del TAEG secondo l'equazione (2) presenta il seguente prospetto (cfr. *Tabella 2.b*).

**Tabella 2.b.** Calcolo del TAEG (i) secondo la formula (2). Rimborso in unica soluzione dopo 2 anni, del prestito di *Tabella 1*, calcolato al tasso annuale del 10%, in regime composto.

k	A <sub>k</sub>	$K=A_k/(1+i)^k$
0		
1		
2	1.210,00	1.000,00

<b>K</b>	<b>1.000,00</b>
<b>i</b>	<b>10,0000%</b>

<b>I</b>	<b>210,00</b>
$i_2=[(1+i)^2]-1$	<b>21,0000%</b>
$i=I/K$	

Il TAEG è sempre pari al 10% e, anche in tal caso, all'osservatore attento non sfuggerà che il rapporto tra gli interessi complessivi *I* (i costi complessivi dell'operazione) e il capitale iniziale *K* è pari al 21%. Difatti, esprimendo il TAEG su base biennale, secondo la formula di equivalenza intertemporale, utilizzata anche da Kirschen, si ottiene proprio il 21%:

$$i_2 = [(1 + i)^2] - 1 .$$

Nonostante il prestito, a quattro anni produca un ammontare di interessi che confrontato all'orizzonte temporale dei due anni è significativamente diverso (464,10 euro di interessi per quattro anni, ossia più del doppio degli interessi se confrontato con i 210 euro di interessi per due anni), il TAEG calcolato secondo la formula (2) è sempre pari al 10%. Questi aspetti fanno avanzare seri dubbi sulla capacità del TAEG formulato da Kirschen secondo

l'equazione (2) di garantire la “trasparenza dell'onere degli interessi che il consumatore deve sostenere”.

Cosa accade, invece, se per valutare il costo complessivo dell'operazione si utilizza l'equazione (3) che esprime il TAEG in regime semplice? In tal caso, è possibile una corretta valutazione del costo complessivo dell'operazione<sup>21</sup>.

Per mostrare questa affermazione ricorriamo allo stesso prestito elementare di *Tabella 1*, utilizzato in precedenza: Tizio presta a Caio 1.000 euro al tempo 0 e chiede in cambio 1.464,10 euro in un'unica soluzione dopo quattro anni, calcolati ad un tasso del 10% annuale in regime composto.

In questo caso, portando l'operazione al termine dei quattro anni, il calcolo del TAEG secondo la formula (3) sarebbe il seguente (cfr. *Tabella 3.a*).

**Tabella 3.a.** Calcolo del TAEG (i) secondo la formula (3). Rimborso in unica soluzione dopo 4 anni, del prestito di *Tabella 1*, calcolato al tasso annuale del 10%, in regime composto.

k	A <sub>k</sub>	K=A <sub>k</sub> /(1+k*i)	K	1.000,00
0			i	11,6025%
1				
2				
3			I	464,10
4	1.464,10	1.000,00	i <sub>4</sub> =I/K=i*4	46,4100%

Il tasso i di *Tabella 3.a* indica 11,6025%. L'osservatore attento si accorgerà subito che tale tasso i rispetta proprio la “trasformazione degli intervalli di capitalizzazione” richiesta come condizione da Kirschen, dal momento che esprime correttamente il reale costo complessivo dell'operazione su base annuale, tenendo conto anche del costo complessivo dell'operazione nell'orizzonte temporale dei quattro anni,  $i_4=464,10/1000=46,41\%$ . Infatti, il tasso  $i_4$  è proprio quattro volte il TAEG i ( $11,6025\%*4=46,4100\%$ ).

La proprietà permane anche volendo chiudere l'operazione in istanti di tempo diversi. Ad esempio, chiudendo l'operazione dopo due anni con un rimborso di euro 1.210,00 calcolato in regime composto al tasso annuale del 10%, il TAEG avrebbe avuto il seguente sviluppo (cfr. *Tabella 3.b*).

<sup>21</sup> Questi rilievi vengono mossi già da diversi anni. Ad esempio, si veda G. COLANGELO, *Trasparenza, concorrenza e soglie usuarie*. Edizioni Giuridiche Simone, p.229, 2004.

**Tabella 3.b.** Calcolo del TAEG (i) secondo la formula (3). Rimborso in unica soluzione dopo 2 anni, del prestito di *Tabella 1*, calcolato al tasso annuale del 10%, in regime composto.

k	A <sub>k</sub>	K=A <sub>k</sub> /(1+k*i)
0		
1		
2	1.210,00	1.000,00

<b>K</b>	<b>1.000,00</b>
<b>i</b>	<b>10,5000%</b>

<b>I</b>	<b>210,00</b>
<b>i<sub>2</sub>=I/K=i*2</b>	<b>21,0000%</b>

Non può sfuggire che la formula (3), anche in questo caso, garantisce una corretta valutazione del costo globale dell'operazione, stante il fatto che  $i_2$  è proprio due volte il TAEG  $i$  ( $10,5000\%*2=21\%$ ).

Nondimeno, si può osservare come, a differenza dell'equazione (2), l'equazione (3) non produce lo stesso risultato del TAEG nel caso a due anni e a quattro anni. Questo è assolutamente ragionevole avendo le due operazioni costi complessivi differenti rispetto alle rispettive durate. Ma v'è di più. L'equazione (3) consente di apprezzare perfettamente tali maggiori costi. Basti osservare, dai risultati in *Tabella 2.a* e in *Tabella 2.b*, che il differenziale del costo dei maggiori interessi prodotti dalla capitalizzazione tra il caso a due anni e il caso a quattro anni ( $\frac{464,10}{210 \times 2} = 1,105$ ) è proprio pari al rapporto tra i valori del TAEG nei due casi, calcolati secondo l'equazione (3) in regime semplice ( $\frac{11,6025\%}{10,50\%} = 1,105$ ).

Ancora, volendo chiudere l'operazione dopo un solo anno, con un rimborso di euro 1.100,00 calcolato in regime composto al tasso annuale del 10%, il TAEG avrebbe avuto il seguente sviluppo riportato in *Tabella 3.c*.

**Tabella 3.c.** Calcolo del TAEG (i) secondo la formula (3). Rimborso in unica soluzione dopo un anno, del prestito di *Tabella 1*, calcolato al tasso annuale del 10%, in regime composto.

<b>k</b>	<b>A<sub>k</sub></b>	<b>K=A<sub>k</sub>/(1+k*i)</b>
0		
1	1.100,00	1.000,00

<b>K</b>	<b>1.000,00</b>
<b>i</b>	<b>10,0000%</b>

<b>I</b>	<b>100,00</b>
<b>i=I/K</b>	<b>10,0000%</b>

Di nuovo, abbiamo la conferma che il TAEG formulato secondo l'equazione (3) in regime semplice consente, proprio come chiede Kirschen, di garantire la “trasparenza dell'onere degli interessi che il consumatore deve sostenere”. Infatti, anche in tal caso, il differenziale del costo dei maggiori interessi prodotti dalla capitalizzazione tra il caso a un anno e il caso a due anni  $\left(\frac{210,00}{100 \times 2} = 1,05\right)$  è proprio pari al differenziale tra i valori del TAEG calcolati secondo l'equazione (3) nei due casi  $\left(\frac{10,50\%}{10,00\%} = 1,05\right)$ .

Alla luce di questi rilievi, dal momento che secondo Kirschen “dovrebbe esserci, in linea di massima, soltanto un metodo per il calcolo del tasso d'oneri”, non si comprende perché l'Autore abbia scelto proprio quello in regime composto che non garantisce la “trasparenza dell'onere degli interessi che il consumatore deve sostenere”.

Infine, possiamo rassicurare sul fatto che anche l'equazione (3) ammette un'unica soluzione in *i*.

## 2.2. Studio Seckelmann, 1995.

Nel 1995 lo studio Seckelmann (dal nome dell'Autore) riprende i contenuti del rapporto Kirschen e sostiene nuovamente la tesi dell'utilizzo del regime composto. La scelta, anche questa volta, viene motivata da un utilizzo generalizzato del regime composto. L'Autore, infatti, osserva che nella vita quotidiana le scienze applicate utilizzano il modello esponenziale come modello di crescita ‘naturale’.<sup>22</sup>

Sulla base dei risultati illustrati nel caso del rapporto Kirschen, anche per lo studio Seckelmann possiamo dire che le conclusioni a cui giunge l'Autore appaiono alquanto superficiali e approssimative. Voler giustificare a tutti i costi l'utilizzo del regime composto

<sup>22</sup> “It is regarded by many people as the epitome of science in daily life and as a matter of course, although elsewhere in science and its applications 'natural growth' means exponential growth”. Cfr. SECKELMANN, Op.cit., p.8.



quale modello di ‘crescita naturale’ nel campo della scienza e della tecnologia è il modo più semplice per evitare di argomentare realmente le motivazioni di una tale scelta che, sulla base di quanto riportato dall’Autore nello studio, appaiono, francamente, oscure.

Approssimativo e superficiale è anche il proseguo dello studio di Seckelmann, quando, ad esempio, riflette sulla natura dell’interesse. Egli sostiene che la legge e la società ignorano la differenza essenziale tra l’interesse e gli altri prezzi del contratto per il fatto che l’interesse è della stessa specie del denaro prestato (mentre ad es. l’affitto di una stanza differisce in natura dalla stanza affittata). Secondo l’Autore, questa singolare qualità dell’interesse porta con sé alle regole intrinsecamente connesse alla crescita esponenziale degli interessi. Seckelmann ritiene che finché la legge non ammetterà l’unicità dell’interesse, l’uguaglianza in natura dell’interesse quale servizio reso e ricompensa ricevuta continuerà a giustificare l’utilizzo della crescita esponenziale.<sup>23</sup>

La presunta uguaglianza in natura dell’interesse quale servizio reso e ricompensa ricevuta postulata da Seckelmann, non esiste, per lo meno in Italia. Probabilmente l’Autore ignora che già dal 1971 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che gli interessi mantengono sempre una natura propria per tutta la durata del rapporto.<sup>24</sup>

Il prosieguo dello studio di Seckelmann si basa tutto sul paradigma della crescita esponenziale quale modello di ‘crescita naturale’ nel campo della scienza e della tecnologia.<sup>25</sup> Anche

---

<sup>23</sup> “The law and, under its influence, society ignores the essential difference between interest and other prices, the fact, that interest is of the same kind as the money lent and that the time of payment is a distinguishing quality, whereas e.g. the rent for a room differs in kind from the room rented. This singular quality of interest leads to the rules inherently connected with capital interest, e.g. the steady growth reflected in exponential conversions of rates and payments versus linear ones in other cases, and the exclusivity of interest, its all-including nature, which should exclude other charges.

As long as the law does not accept, with all its consequences, the unique nature of interest, the traits that stem from the equality in kind of the service rendered and the reward received, - 'giving money', distinguished only by the time it is given, - legal regulations will continue to be a cause and consequence of deviations from the rational

dealing with interest-bearing money”. Cfr. SECKELMANN, R., Op.cit., p.8.

<sup>24</sup> Cfr. Cass., 20 febbraio 2003, n.2593, in *Foro It.*, 2003, 6, 126: «in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. Il principio è stato affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 3479 del 1971, la quale osservò che “il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile”»

<sup>25</sup> “This growth is so common and found nearly everywhere that it is also referred to as 'natural growth', or just simply as 'growth'. It is well understood and the knowledge about it is wide spread in science and technology. Technically speaking, the growth of interest-bearing money is not achieved by adding amounts of interest to it,

riconoscendo che la formula promossa da Kirschen è stata oggetto di critiche in fase di proposta di modifica alla Direttiva 87/102/CEE, egli conclude che in ogni caso tali critiche sono state rigettate dalla Commissione europea nel momento in cui la formula è apparsa nella direttiva 90/88/CEE.<sup>26</sup>

Su questo aspetto, sarebbe interessante indagare ulteriormente per verificare se la Commissione europea, nell'iter legislativo, abbia trasmesso al Parlamento i documenti qui discussi: se è vero, come afferma il Parlamento europeo, che i documenti non sono nella loro disponibilità, ci si chiede come il Parlamento possa aver valutato delle critiche emerse in fase di proposta, ma mai trasmesse al Parlamento.

Infine, in relazione ai metodi di calcolo, lo studio di Seckelmann parte da una comparazione delle regole presenti negli stati membri. In particolare, egli richiama i risultati di uno studio, di cui non cita la fonte ma riporta solo un virgolettato, secondo cui alcuni stati membri sarebbero favorevoli ad introdurre il metodo attuariale, mentre altri sarebbero ostili. A leggere bene il virgolettato, però, dal commento appaiono solo stati membri privi di regole o in cui vige la regola di calcolo proporzionale.<sup>27</sup> Ad esempio, tra gli stati membri privi di regole viene annoverata anche l'Italia, nonostante l'allora contenzioso in atto in tema di anatocismo nei rapporti di conto corrente che stava già evidenziando l'incompatibilità del regime composto con i principi imperativi della normativa codicistica.

### **2.3. Relazione Balate-Dejemeppe, 1995.**

Questo tipo di lettura dell'assetto regolamentare nei vari stati membri, viene proposto anche nella relazione di E. Balate e P. Dejemeppe,<sup>28</sup> i quali dedicano il quinto capitolo della loro opera al calcolo degli interessi sugli interessi. Il capitolo prende l'avvio proprio dalla definizione di anatocismo come sinonimo di interesse composto e dalla consapevolezza della differenza radicale tra il regime composto e il regime semplice degli interessi.<sup>29</sup> Gli Autori,

---

but by constantly multiplying it with the interest factor, which is a growth factor". Cfr. SECKELMANN, R., Op.cit., p.15.

<sup>26</sup> Cfr. SECKELMANN, R., Op.cit, p.55. In questo senso, per comprendere meglio l'evoluzione dei fatti, è interessante anche la ricostruzione storica che l'Autore propone nel paragrafo 11.1 "A Brief History" alle pagine 149 e successive.

<sup>27</sup> Cfr. SECKELMANN, R., Op.cit, p.84.

<sup>28</sup> Cfr. BALATE, E., et DEJEMEPEPE, P., Op.cit.

<sup>29</sup> "L'anatocisme est défini comme une opération au terme de laquelle, par périodes de temps, trimestrielles, semestrielles ou annuelles, une incorporation des intérêts dans le montant dû, transforme automatiquement ceux-ci en capitaux et dès lors, leur permettant eux-mêmes de produire intérêts. La rentabilité ainsi offerte à l'établissement de crédit est le type géométrique. Elle a préoccupé de tout temps les réflexions qui ont été

tuttavia, evidenziano che nella prassi bancaria sono tradizionalmente utilizzate forme di composizione degli interessi e che, quindi, sarà necessario trovare un punto di equilibrio. In particolare, nella relazione si sostiene che il sistema di capitalizzazione degli interessi, che gli Autori indicano anche come ‘clausola d’accelerazione’, si applica in molti casi non solo alle operazioni di credito con rimborsi variabili ma anche alle operazioni di credito con rimborsi fissi. Gli Autori rilevano che, all’interno degli Stati membri, una riflessione sull’effetto economico dell’anatocismo nel credito al consumo è pressoché inesistente e che non sono disponibili o fattibili studi statistici sull’impatto della pratica dell’anatocismo sul costo del credito.<sup>30</sup>

Nelle Sezioni 1 e 2 del capitolo 5 dello studio,<sup>31</sup> Balate e Dejemeppe presentano una descrizione comparata dei sistemi giuridici dei vari Stati membri. In particolare, nel caso del diritto italiano, essi affermano che, fermo restando il divieto dell’art. 1283 c.c., per i prestiti con scadenze fisse e per le linee di credito, gli usi nei rapporti bancari con la propria clientela consentono la capitalizzazione. Inoltre, in merito all’esistenza e alla legittimità della clausola di accelerazione degli interessi, gli Autori sostengono: “giuridicamente può essere fatta la distinzione tra capitale e interesse ma, tuttavia, non ha alcun effetto nel diritto italiano. Ai sensi dell’art.1819 del Codice Civile il capitale è dovuto per effetto del mancato pagamento di rate pregresse. Il tasso di interesse su tali mensilità dovute sarà considerato come compensazione per l’inadempimento del debitore, ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile. Frequentemente le clausole contrattuali prevedono la possibilità per l’istituto di credito di richiedere il pagamento immediato di tutte le rate non ancora scadute, comprensive di capitale e interessi. Il diritto per il consumatore di ottenere una riduzione quando adempie anticipatamente alle proprie obbligazioni rimborsando l’importo del credito, non sembra necessariamente applicarsi all’ipotesi di inadempimento contrattuale, a seguito di un mancato pagamento. Nessuna decisione è stata presa in questo senso”.

Lasciamo alle valutazioni dei giuristi queste affermazioni degli Autori che si aggirano intorno alle situazioni di adempimento o inadempimento contrattuale. Rileviamo solamente una contraddizione che ci appare come un’evidente prova di approssimazione e superficialità:

---

menées sur le crédit. A titre d’illustration, pour un taux de 5%, un capital doublé en 14 ans en pratiquant l’anatocisme. Par contre, il mettra 20 ans pour doubler à défaut d’un tel calcul. L’accélération que constitue l’anatocisme est donc radicale”. Cfr. BALATE, E., et DEJEMEPPE, P., Op.cit, p.88.

<sup>30</sup> IBIDEM, p.88-90.

<sup>31</sup> IBIDEM, p.91-111.

mentre nello studio Seckelmann si sostiene che l'interesse è della stessa natura del denaro prestato (cioè del capitale dato in prestito), questa volta gli Autori riconoscono che in Italia “giuridicamente può essere fatta la distinzione tra capitale e interesse”.

Sulla base di tali rilievi, è evidente che le considerazioni che i diversi Autori propongono nei precedenti studi, appaiono contraddittorie e non più al passo con gli approfondimenti che la dottrina giuridica, la giurisprudenza e le norme nazionali ed europee hanno sviluppato, sino ad oggi, su questi ed altri aspetti.

Noi ci limiteremo a valutare gli aspetti introdotti nei vari studi preparatori per capire se in qualche modo la Commissione europea ha considerato l'esistenza e l'impatto dell'effetto anatocistico legato all'utilizzo della formula di calcolo del TAEG nel regime composto degli interessi. In questo senso, degli spunti estremamente interessanti sono offerti dallo studio Soto (del 2013) che ci accingiamo subito a illustrare e commentare.

### **3. TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: lo studio Soto del 2013.**

Oltre agli studi inediti presentati nella precedente sezione, è estremamente interessante lo “Studio sul calcolo dell'APR per i contratti di credito al consumo”<sup>32</sup> che la Commissione europea ha affidato nel 2008 alla Dott.ssa G. M. SOTO dell'Università della Murcia (Spagna). Nel disciplinare tecnico dell'incarico, la Commissione europea chiede, testualmente, di **“fornire spiegazioni e riflessioni su come l'anatocismo (interesse composto su base annuale o inferiore all'anno) si riflette sul calcolo del TAEG”**.<sup>33</sup>

Due aspetti sorprendenti vanno subito rilevati:

- nel quesito posto è la stessa Commissione europea che ufficializza la definizione di anatocismo come sinonimo di interesse composto;
- la Commissione europea riconosce che l'interesse composto si riflette sul calcolo del TAEG (APR in inglese) e vuole comprenderne non il ‘se’, ma il ‘come’.

Ancora più sorprendente è la risposta al quesito che l'Autrice sviluppa nella sezione 1.4 “The calculation of the APR” in particolare nel paragrafo *“Simple interest, Compound interest and a first*

---

<sup>32</sup> SOTO, G., Op.cit. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

<sup>33</sup> “The contractor will be asked to provide explanations and reflections on how anatocism (interest compounded on a yearly or less than yearly basis) is reflected in the APR calculation”. IBIDEM, p.22. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

*sight to Antocism*<sup>34</sup>. L'Autrice lega la definizione di interesse semplice al pagamento immediato degli interessi: "L'interesse semplice si riferisce a una situazione in cui l'interesse non viene mai aggiunto all'importo dovuto, il che implica che viene sempre pagato non appena viene generato. Cioè, se il capitale del credito è  $P$ , e il tasso di interesse per ogni periodo è  $i$ , alla fine di ogni periodo il mutuatario dovrà pagare un importo di  $P \times i$  per interessi passivi e l'importo dovuto rimarrà  $P$ . Ad esempio, se un consumatore prende in prestito 100€ e gli interessi sono dovuti annualmente al tasso annuo del 12%, alla fine di ogni anno il consumatore dovrà pagare  $100 \times 0,12 = 12€$  per gli interessi e l'importo dovuto rimarrà a € 100. Quando il periodo di addebito è diverso dal periodo per il quale è definito il tasso (solitamente un anno), l'interesse semplice utilizza una regola proporzionale secondo la quale gli interessi passivi sono dati dal tasso di interesse moltiplicato per la durata del periodo di addebito espressa in periodi del tasso di interesse. Questo può essere espresso come  $P \times i \times t$ ".<sup>35</sup>

Invece, "l'interesse composto si riferisce alla situazione opposta, in cui gli interessi possono essere aggiunti all'importo dovuto. Ciò significa che da quel momento in poi si maturano interessi sugli interessi. Cioè, se invece di essere pagati si accumulano gli interessi sul capitale, alla fine del primo periodo l'importo dovuto dal mutuatario sarà  $P \times (1 + i)$ , alla fine del secondo periodo sarà  $P \times (1 + i) \times (1 + i) = P \times (1 + i)^2$ , alla fine del terzo periodo  $P \times (1 + i)^3$ , e così via".<sup>36</sup>

Vi è subito da sottolineare un evidente errore di definizione che l'Autrice commette. Infatti, nel descrivere un'operazione nel regime dell'interesse semplice, la Soto rappresenta, invece, un'operazione nel regime dell'interesse composto e considera il pagamento anticipato degli interessi come finanziariamente ininfluenza. Regime semplice con pagamento periodico degli

---

<sup>34</sup> IBIDEM, p.59-61. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

<sup>35</sup> "Simple interest refers to a situation where interest is never added to the amount owed, which implies that it is always paid as soon as it is generated. That is, if the principal of the credit is  $P$ , and the interest rate for each period is  $i$ , at the end of each period the borrower will have to pay an amount of  $P \times i$  for interest charges and the amount owed will remain at  $P$ . For example, if a consumer borrows €100 and interest is payable annually at an annual rate of 12%, at the end of each year the consumer will have to pay  $100 \times 0.12 = €12$  for interest charges and the amount owed will remain at €100. When the period of charge is different from the period for which the rate is defined (usually a year), simple interest uses a proportional rule according to which interest charges are given by the interest rate times the length of the period of charge expressed in periods of the interest rate. This can be expressed as  $P \times i \times t$ ."

<sup>36</sup> "Compound interest refers to the opposite situation, where interest can be added to the amount owed. This means that interest is earned on interest from that moment on. That is, if instead of being paid, interest is accumulated to the principal, at the end of the first period the amount owed by the borrower will be  $P \times (1 + i)$ , at the end of second the period it will be  $P \times (1 + i) \times (1 + i) = P \times (1 + i)^2$ , at the end of the third period  $P \times (1 + i)^3$ , and so on."

interessi che, a ben vedere, nell'esempio della Soto, produce lo stesso montante del regime composto<sup>37</sup>.

È abbastanza banale mostrare tale affermazione, proprio utilizzando l'esempio dell'Autrice riportato per il regime che lei dichiarerebbe essere ad interesse semplice: la Soto ipotizza un capitale in prestito al tempo iniziale di  $P = 100$  euro al tasso di interesse annuale  $i = 12\%$ , per due anni, con pagamento a scadenza di ogni anno di  $P \times i = 12$  euro di interessi di modo che il debito finale rimanga invariato a  $P = 100$  euro dopo due anni. Il risultato dell'operazione descritta dalla Soto può essere rappresentato nel modo che segue:

$$[100 \times (1 + 12\%) - (100 \times 12\%)] \times (1 + 12\%) - (100 \times 12\%) = 100.$$

Con dei semplici accorgimenti algebrici, che non richiedono nessun expertise, si può riscrivere l'equazione in maniera del tutto equivalente semplicemente distribuendo il primo termine dell'espressione, nel modo che segue:

$$\begin{aligned} 100 \times (1 + 12\%) \times (1 + 12\%) \\ = 100 + (100 \times 12\%) \times (1 + 12\%) + (100 \times 12\%), \end{aligned}$$

che risulta essere

$$100 \times (1 + 12\%)^2 = 125,44.$$


L'operazione descritta dalla Soto per l'interesse semplice, dunque, è nient'altro che un'operazione in interesse composto.

L'Autrice, proseguendo con l'esempio numerico utilizzato, illustra l'andamento degli interessi e del capitale nel tempo e mostra la “notevole” differenza tra i due regimi. In questo senso vogliamo testimoniare anche noi questa differenza, riportando proprio la Figura 1 che l'Autrice presenta a pagina 61.

---

<sup>37</sup> Recentemente, in commento ad un articolo di un altro Autore che utilizzava la stessa definizione della Soto per definire “il regime dell'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi”, si dimostra che “*il regime dell'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi implica la capitalizzazione periodica degli interessi. [...] I prestiti disegnati in questo regime incorporano lo stesso meccanismo anatocistico dei prestiti in regime composto, essendo i due regimi indistinguibili per tempi interi, e ne incrementano la componente anatocistica nel caso di risoluzione anticipata del contratto se questa avviene in un istante di tempo diverso da quello del pagamento delle rate.*”; Cfr. Mari, C. e Aretusi, G. *Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta*, in *Il risparmio*, 2023, I, pp.30-31.

FIGURE 1. INTEREST CHARGES AND CAPITAL UNDER SIMPLE AND COMPOUND INTEREST



In relazione a tale rappresentazione la Soto definisce il concetto di anatocismo: “L’anatocismo, che è il principio di addebitare gli interessi sugli interessi, aumentando così gli interessi, un fatto chiaramente illustrato nella figura 1”.

Dopo aver illustrato la differenza tra tassi nominali e effettivi in regime composto degli interessi,<sup>38</sup> l'Autrice introduce il paragrafo *"From Interest Rates to APR and back to Anatocism"*<sup>39</sup> che contiene diversi elementi interessanti.

Il primo elemento, che è anche il più significativo e clamoroso, è che l'Autrice ammette da subito la possibilità di calcolare il TAEG (o APR) sia in regime composto degli interessi - applicando l'equazione (2) - a tassi nominali (APRn) oppure a tassi effettivi (APRe), che in regime semplice (APRs) - applicando l'equazione (3). Questo aspetto è di enorme importanza: non si comprende perché nelle direttive comunitarie non vi sia traccia della possibilità di calcolare il TAEG (APR) anche in regime semplice (APRs), nonostante la Soto abbia messo a conoscenza la Commissione di tale possibilità.

Per evitare distorsioni nell'interpretazione del pensiero dell'Autrice, riportiamo senza tradurre le sue parole: *"Hence, potentially the APR might be defined as a simple, nominal or effective rate of charge. The EU Directives, since the establishment of the mathematical formula in 1990, have always opted for an effective APR, while the US regulation requires the disclosure of a nominal APR. Voices can also be heard that ask for the use of a simple rate"*. Nonostante la possibilità di calcolare il TAEG nei diversi regimi di interesse, l'Autrice ritiene, comunque, che il tasso più informativo sia quello effettivo, espresso in regime composto degli interessi. Per spiegare i motivi che indurrebbero a scegliere la forma in interesse composto a tassi effettivi del TAEG, l'Autrice riporta un esempio: *"To illustrate the differences among the APR obtained using an effective rate (APRe), a nominal rate (APRn) and a simple rate (APRs), let us consider a credit agreement for a total amount of credit of €1000 repayable in 4 half-yearly instalments of €288.59. These instalments are obtained assuming*

---

<sup>38</sup> *"The nominal rate is defined by a proportional conversion method as the periodic interest rate multiplied by the number of periods per year. For example, a 1% interest rate per month means a nominal interest rate of  $1 \times 12 = 12\%$  or equivalently, a nominal rate of 12% means a periodic rate of  $0.12 / 12 = 1\%$  per month.*

*Nominal rates with different compounding frequencies are not comparable. For example, a nominal rate of 12% compounded annually on a capital of €100 implies a capital at the end of the year of  $100 \times (1 + 0.12) = €112$ . The same rate, compounded monthly implies that the capital at the end of year is  $100 \times (1 + 0.01)^{12} = €112.68$ . In this case the difference is not large, but it increases with the level of the rate (for example, for a nominal rate of 40% we obtain balances of  $100 \times (1 + 0.4) = €140$  and  $100 \times (1 + 0.4/12)^{12} = €160.10$  respectively) and the horizon (at the end of 10 years the balances are  $100 \times (1 + 0.12)^{10} = €310.58$  and  $100 \times (1 + 0.01)^{(10 \times 12)} = €330.04$  respectively).*

*However, once the compounding frequency is known, interest rates may be converted to allow for comparisons. In fact, for any given interest rate and compounding frequency, an 'equivalent' rate can be obtained for a different compounding frequency, which applied on the same initial capital gives the same balance over any horizon. For example, from a nominal rate  $i_f$  compounded  $f$  times a year we can obtain the equivalent rate  $i_g$  compounded  $g$  times a year as follows (equivalent conversion method):*

$$\left(1 + \frac{i_f}{f}\right)^f = \left(1 + \frac{i_g}{g}\right)^g$$

”.

<sup>39</sup> IBIDEM, p.64-69.



*a borrowing rate (defined as a nominal rate) of 12%.*” Si può facilmente verificare, come fa l’Autrice nella tabella 6 a pagina 65, che l’equilibrio finanziario per l’operazione restituisce tre risultati diversi del TAEG, dipendentemente dalla legge di interesse adottata: 12% (APRn) in regime composto a tassi nominali, 12,36% (APRe) in regime composto a tassi effettivi e 12,698% (APRs) in regime semplice. I calcoli sono presto riepilogati nella Tabella 6 che l’Autrice presenta a pagina 65 e che di seguito riportiamo tal quali.

TABLE 6. AMORTISATION TABLE AND APR USING EFFECTIVE, NOMINAL AND SIMPLE RATES

Total cost of the credit		154.37						APRe	APRn	APRs
Total amount of credit		1000.00						12.360%	12.000%	12.698%
Total amount payable		1154.37								
Period	Drawdowns	Balance		Payments			Cash flows			
		Initial	Final	Repayment of the credit		Value at each period	Present value APRe	Present value APRn	Present value APRs	
			Capital amortisat.	Interest	Total					
0	1000.00		1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1		1000.00	771.41	228.59	60.00	288.59	-288.59	-272.26	-272.26	-271.36
2		771.41	529.10	242.31	46.28	288.59	-288.59	-256.85	-256.85	-256.08
3		529.10	272.26	256.85	31.75	288.59	-288.59	-242.31	-242.31	-242.42
4		272.26	0.00	272.26	16.34	288.59	-288.59	-228.59	-228.59	-230.14
							SUM	0.00	0.00	0.00

Le parole della Soto sono eloquenti: “questo esempio illustra la situazione tipica che si può trovare: il TAEG effettivo è più alto di quello nominale ma più basso di quello in regime semplice”.<sup>40</sup>

Una “situazione tipica”, dunque, che è proprio dovuta al fatto che il TAEG espresso in regime composto non è in grado di cogliere il maggior costo di interessi sugli interessi su orizzonti temporali pluriennali, proprio come abbiamo mostrato nella precedente sezione.

E la Soto si interroga su questo fatto: “la questione che emerge è se, oltre a questa spiegazione matematica del valore più alto del TAEG in regime semplice, ci siano argomenti finanziari o economici che suggeriscano che il TAEG in regime semplice è una scelta migliore rispetto al TAEG in regime composto”.<sup>41</sup> Incomprensibilmente, però, per la Soto “la risposta è negativa”. Nonostante le evidenti anomalie rilevate, l’Autrice tenta di giustificare l’ingiustificabile. Proponiamo di seguito una sintesi delle considerazioni dell’Autrice che lasciamo alle valutazioni dei Lettori.<sup>42</sup>

*L’utilizzo di un tasso equivalente come il tasso effettivo ha basi più solide per una serie di ragioni:*

<sup>40</sup> “This example illustrates the typical situation we can find: the effective APR is usually higher than the nominal APR, but lower than the simple APR”. IBIDEM, p.65. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

<sup>41</sup> “the assertion that simple APR it is preferable because it is higher is an empty argument unless other founded reasons are provided”. IBIDEM, p.66. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

<sup>42</sup> IBIDEM, p.66-69. In [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

- in finanza, la regola del valore attuale è applicata tipicamente utilizzando l'interesse composto, con l'unica eccezione della valutazione degli strumenti a breve termine. Inoltre, i fattori di sconto utilizzati in altre aree economiche utilizzano l'interesse composto, che indica l'attuale primato dell'interesse composto in ambito finanziario e economico;
- Mentre nelle linee di credito tradizionali gli interessi non sono capitalizzati perché sono pagati non appena generati, gli strumenti moderni (es. carte di credito o credito revolving e conti correnti) e le nuove tecniche di rimborso applicate agli strumenti tradizionali (ad es. aumento delle rate o flessibilità nel rimborso del capitale e degli interessi) portano ad applicare gli interessi composti ogni qual volta che gli interessi passivi non sono interamente pagati e quindi vengono aggiunti al capitale. Viene dunque violata la costanza del capitale che è intrinseca all'interesse semplice, il che rende il TAEG in regime semplice una scelta molto innaturale;
- Le numerose variazioni riscontrate nei contratti di credito al consumo, fanno del TAEG in regime composto a tassi equivalenti una scelta maggiormente desiderabile dal momento che evita il ricorso a regole restrittive come quelle dell'interesse semplice;
- L'uso di un TAEG in regime composto a tassi equivalenti aumenta l'interpretabilità dal momento che l'equivalenza finanziaria degli importi è indipendente dal momento della valutazione solo per il TAEG in regime composto e non vale per il TAEG semplice.

Nonostante l'esempio che ella propone, la Soto rimane nella sua personale convinzione e arriva a sostenere che il TAEG in regime composto (APRe) misuri addirittura anche il costo dell'anatocismo: *l'anatocismo è inerente a qualsiasi TAEG in regime composto. Pertanto, è fuorviante affermare che il TAEG composto esprima il costo totale del credito ad eccezione del costo dell'anatocismo. I costi per interessi su interessi compresi nel rimborso del credito saranno sempre presenti nel TAEG indipendentemente dal fatto che si tratti di TAEG semplice, nominale o effettivo. Diversamente il TAEG non sarebbe in grado di equiparare il valore attuale degli utilizzi al valore attuale dei rimborsi e dei pagamenti degli oneri. Ma una cosa sono gli interessi su interessi compresi nel costo del credito, e un'altra sono gli interessi su interessi (o più precisamente il costo su costo) compresi nel TAEG.*

In questo senso, però, l'Autrice offre una informazione errata alla Commissione dal momento che, come abbiamo fatto nella precedente sezione, è facile mostrare che il TAEG in regime composto (APRe) non è in grado di misurare il costo degli interessi sugli interessi su orizzonti temporali pluriennali mentre, come ella stessa mostra, il TAEG in regime semplice (APRs) è invece in grado di misurare, in maniera più trasparente, il costo

complessivo dell'operazione. Riproponiamo, di seguito brevemente, l'esempio che abbiamo proposto nella precedente sezione.

Sia dato un prestito elementare (con rimborso in unica soluzione) di 1.000 euro al tasso del 10% annuale in regime composto. Chiudendo l'operazione dopo 2 anni si corrisponderanno 1.210 euro cioè  $1000(1 + 10\%)^2$  euro; chiudendo l'operazione dopo 4 anni si corrisponderanno 1.464,10 euro cioè  $1000(1 + 10\%)^4$  euro.

Nel primo caso si produrranno 210 euro di interessi su 1.000 euro di capitale (21% su 2 anni), mentre nel secondo caso 464,10 euro di interessi su 1000 euro di capitale (46,41% su 4 anni). Nel caso a quattro anni si osservano, quindi, più del doppio di interessi rispetto al caso a due anni. Questi maggiori costi di interessi, ovviamente, sono dovuti all'applicazione del regime composto nel corso del rapporto. Per calcolare il TAEG in regime composto (APRe) per le due operazioni basterà risolvere le seguenti due equazioni:

$$1000 = \frac{1.210}{(1 + APRe)^2},$$

$$1000 = \frac{1.464,10}{(1 + APRe)^4}.$$

È facile verificare che, nonostante nel secondo caso a quattro anni ci siano più del doppio di interessi che nel caso a due anni (464,10 euro contro 210,00 euro), il valore del TAEG in regime composto (APRe) è sempre pari al 10%.

Siamo sicuri che il TAEG così formulato, in regime composto, sia effettivamente in grado di misurare tutti i costi degli interessi sugli interessi collegati all'operazione?

#### **4. Doveri di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.**

Nel quadro appena delineato il contratto bancario strutturato con l'utilizzo dell'interesse composto, nel silenzio di qualsivoglia previsione contrattuale, appare viziato dalla circostanza che il cliente della banca viene tenuto all'oscuro circa un elemento fondamentale della prestazione a suo carico e, cioè, la modalità di calcolo degli interessi che deve versare come

controprestazione del finanziamento ricevuto, calcolo sensibilmente più gravoso rispetto al pagamento dell'interesse semplice<sup>43</sup>.

Appare incontestabile che il contenuto contrattuale risulta non chiaro nella formulazione e, dunque, in contrasto con l'obbligo di trasparenza a carico della banca, obbligo che si traduce nel contrapposto diritto del cliente ad effettuare scelte pienamente consapevoli.

Trasparenza e consapevolezza vanno, poi, maggiormente richieste proprio nelle operazioni che sono più complesse ed intellegibili: proprio il crescere dell'intelligibilità dell'operazione richiede una maggiore chiarezza al fine di garantire la piena comprensione da parte dell'utente.

Infatti se l'obbligo di trasparenza dovesse riguardare le sole operazioni chiare e di facile recepimento, risulterebbe inutile o di scarsa utilità: appare evidente, al contrario, che l'obbligo deve risultare più specifico e strutturale proprio quando ci si trova davanti a pattuizioni complesse e di difficile intellegibilità.

La necessità che i contratti bancari contengano clausole chiare e di facile comprensibilità proviene dalla Direttiva europea n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ed in particolare dagli artt. 4 e 5, nonché dall'abbondante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGEU).

Infatti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della predetta Direttiva europea, la giurisprudenza comunitaria<sup>44</sup> ha recentemente ribadito che le informazioni fornite prima della conclusione di un contratto di mutuo, relative alle condizioni contrattuali ed alle loro conseguenze, sono di vitale importanza per il consumatore, poiché, è proprio in base a tali precise indicazioni che quest'ultimo si autodetermina e decide, in piena consapevolezza, se obbligarsi alle condizioni contrattuali predisposte in precedenza dalla banca.

Il sistema di tutela istituito dalla succitata direttiva fa sì che i contratti debbano essere redatti in termini chiari e comprensibili, in modo tale che il consumatore abbia la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, debba prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore. Infatti, trovandosi il consumatore in una

---

<sup>43</sup> Cfr tra gli altri, in dottrina, A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento alla francese: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in Banca, borsa e tit. cred., 2022, p. 641 e ss. e, in particolare, p. 660 e ss.).

<sup>44</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. IX), sentenza 13 luglio 2023, causa C-265/22. ZR e PI contro Banco Santander, SA. [ECLI:EU:C:2023:578](#) e giurisprudenza ivi citata.

situazione di inferiorità cognitiva “professionale” rispetto all’istituto di credito, il requisito del “parlar chiaro” deve essere interpretato in maniera estensiva in favore del cliente.

La valutazione delle circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto deve involgere la comunicazione al consumatore del complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno economico che gli consentano di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo<sup>45</sup>.

Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia ad un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto<sup>46</sup>.

Nel caso particolare di una clausola che preveda, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie<sup>47</sup> (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 75, nonché del 20 settembre 2017, Andriiciuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, per la giurisprudenza della CGEU il cliente della banca deve essere in grado di comprendere il funzionamento concreto del criterio di calcolo degli interessi e tale possibilità è del tutto assente nei contratti di mutuo con capitalizzazione composta alla francese non chiaramente esplicitata nelle clausole contrattuali.

---

<sup>45</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. II), sentenza 20 settembre 2017, causa C-186/16. Ruxandra Paula Andriiciuc e altri contro Banca Românească SA. [ECLI:EU:C:2017:703, punto 47](#) e giurisprudenza ivi citata.

<sup>46</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, Bucura, [C-348/14](#), non pubblicata, [EU:C:2015:447](#), punto 66 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>47</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. Grande), sentenza 3 marzo 2020, Causa C-125/18. Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA. [ECLI:EU:C:2020:138, punto 51](#) e giurisprudenza ivi citata.

La piena cognizione del meccanismo concreto dell'andamento dell'interesse e dei costi effettivi gravanti sul cliente dall'operazione finanziaria è, del resto, derivante dall'effettiva possibilità per il cliente di confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari contrattualmente previsto e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale, nonché, i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato<sup>48</sup>.

L'Unione europea è in sé fonte di diritto e nel sistema delle fonti il diritto dell'Unione Europea, non può che orientare l'interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al dettato della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione.

Appare, dunque, evidente che per la giurisprudenza europea le clausole dei contratti di mutuo che riguardano il calcolo degli interessi, debbano essere formulate in modo tale che sia pienamente limpido ed accessibile anche al non professionista il concreto funzionamento del meccanismo di calcolo e la chiara determinazione del costo, così da compensare la naturale asimmetria informativa che connota i rapporti tra clienti ed istituti di credito: infatti un utente dei servizi bancari e finanziari seppur ragionevolmente attento ed avveduto non è sempre in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per comprendere l'effettiva portata dell'impegno economico che assume con la sottoscrizione del contratto.

Infine, va rammentato come nella fattispecie di un recupero di un aiuto di Stato la CGEU, con sentenza del 3 settembre 2015, nella causa C89/14 (EU:C:2015:537), ha affrontato la questione (nell'ambito dell'esecuzione di recupero) se il tasso d'interesse debba essere applicato su base semplice o composta. La CGEU al punto 37 rammenta, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, ed al punto 39 afferma come prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 (*"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*), il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, essendo quelli composti regolati dall'art. 1283 c.c. Pertanto, ne deriva, che in mancanza di normativa ad hoc e/o contingentata, il diritto italiano applica normalmente l'interesse

---

<sup>48</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. I), sentenza 26 gennaio 2017, Causa C-421/14. Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García. [ECLI:EU:C:2017:60](#), punto 65 e giurisprudenza ivi citata, dove nel caso in esame si specifica che: *"In particolare, esso dovrà verificare se la circostanza che gli interessi ordinari siano calcolati utilizzando un anno di 360 giorni, anziché l'anno civile di 365 giorni, possa conferire a detta clausola 3 un carattere abusivo."*

semplice, salvo quello composto, nei limiti imposti dall'art. 1283 c.c. o dalle leggi speciali o da espresse previsioni contrattuali.

## 5. Considerazioni finali.

Il recente approfondimento sul principio di proporzionalità degli interessi che si è aperto alla luce della sentenza *Lexitor*,<sup>49</sup> ci ha spinto ad avviare un lavoro di ricerca grazie al quale siamo entrati in possesso di documenti inediti della Commissione europea. Tali documenti dimostrano che la Commissione europea è a conoscenza non solo dell'esistenza del fenomeno anatocistico generato nel regime composto, ma anche dell'impatto dell'anatocismo sul TAEG. I documenti confermano, altresì, che esiste la possibilità di calcolare il TAEG anche in regime semplice e che a parità di condizioni il valore del TAEG in regime composto è più basso di quello in regime semplice. Il differenziale che si genera tra i due tassi misura il maggior costo dovuto agli interessi composti su base ultrannuale. Gli esempi riportati nelle precedenti pagine mostrano in maniera indiscutibile questi aspetti: a prescindere dalla legittimità del meccanismo anatocistico, il TAEG espresso in regime composto non è in grado di cogliere il costo degli interessi composti su base ultrannuale e, quindi, non misura tutti i costi dell'operazione. Non si capisce, allora, per quale motivo sia stato scelto il regime composto per la formula di calcolo del TAEG: utilizzare un indicatore di costo che sottostima il costo complessivo dell'operazione non sembra un buon modo di garantire una “tutela elevata del consumatore”.

Infatti, proprio come viene evidenziato nei documenti inediti della Commissione europea, siamo di fronte ad “un mercato in cui le parti non si trovano in condizioni di parità” e in cui “i prestatori sono operatori bene informati, in grado di mantenere rapporti fra loro, mentre i mutuatari sono generalmente isolati e incapaci di valutare le conseguenze di tutte le condizioni dei contratti”.

Per quanto è stato mostrato in questo lavoro, la scelta di utilizzare il regime composto per valutare il costo reale dell'operazione appare contraddittoria, tanto più se si pensa che nei contratti di credito non viene quasi mai specificata l'applicazione del regime composto e ciò, ovviamente, non consente al mutuatario di valutare le effettive conseguenze patrimoniali

---

<sup>49</sup> Cfr. Aretusi G., *Trasparenza e opacità nella formula di calcolo del TAEG alla luce della sentenza Lexitor*, in *Rivista di Diritto del Risparmio*, 3, 2023. Disponibile in [www.openstat.it](http://www.openstat.it).

dell'operazione, nonostante il dovere di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.<sup>50</sup>

Malgrado le evidenti contraddizioni generate dalla formula del TAEG in regime composto, ben note alla Commissione europea, il 30 giugno 2021 è stata pubblicata una “Proposta di Direttiva al Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo”, che ripropone ancora, in allegato IV, una formula del TAEG in regime composto degli interessi<sup>51</sup>. Recentemente, il 18 ottobre 2023, il Parlamento europeo ha approvato tale proposta con la Direttiva 2023/2225/UE (che abroga la precedente direttiva 2008/48/CE) relativa ai contratti di credito ai consumatori.<sup>52</sup> In questa nuova direttiva appare, ancora, la formula del TAEG in regime composto.<sup>53</sup>

Sarebbe interessante verificare se il Parlamento europeo abbia mai ricevuto dalla Commissione i documenti inediti messi a disposizione in questo lavoro. Tali documenti evidenziano che l'utilizzo del regime composto contrasta con il dovere di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e fanno sorgere dubbi e domande: la formula del TAEG espressa in regime composto, così come riportata nelle direttive europee relative ai crediti al consumo, è realmente in grado di esprimere l'effettivo costo complessivo dell'operazione? Sulla base dei risultati qui illustrati, “la risposta è negativa”.

In questo senso, si spera che questo lavoro, in qualche modo, possa contribuire positivamente al dibattito sul tema.

Pertanto, abbiamo deciso di rendere tali documenti liberamente disponibili in consultazione per contribuire allo sviluppo del confronto e delle idee<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Questi aspetti costituiscono proprio il motivo del recente rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Cassazione (la cui discussione è calendarizzata per il prossimo 27 febbraio 2024) da parte della prima presidente della Cassazione per la soluzione di alcune questioni sollevate dal Tribunale di Salerno per la loro rilevanza e per lo spiccato carattere di originalità e serialità.

<sup>51</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0347>

<sup>52</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL\\_202302225](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202302225)

<sup>53</sup> Cfr. Allegato III della Direttiva 2023/2225/UE.

<sup>54</sup> I documenti sono disponibili sulla piattaforma [Openstat.it](https://openstat.it) al seguente indirizzo: <https://openstat.it/municipalities-smart-cities/taeg-trasparenza-e-opacita/>.